

# STATUTO DELLA FONDAZIONE GIULIANO BIGNASCA

Con sede a Lugano

---

## Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione Fondazione Giuliano Bignasca viene costituita una Fondazione con personalità giuridica propria e sede in Lugano, retta dal relativo atto costitutivo, dal presente statuto e dagli art. 80 e segg. CCS.

## Art. 2 Scopo

Scopo della fondazione consiste nell'intervenire finanziariamente o in altro modo in favore di persone bisognose attinenti o domiciliate nel Cantone Ticino, aiutandole nell'ambito del sostentamento, nel pagamento della pigione, nella ricerca di un lavoro, o nel pagamento degli studi. È parimenti parte integrante dello scopo della Fondazione l'elargizione di somme di denaro a favore di anziani in difficoltà attinenti o domiciliati nel Cantone Ticino, rispettivamente prestare degli aiuti per l'inserimento professionale dei giovani. La Fondazione potrà altresì elargire aiuti indiretti a favore di altri enti pubblici o privati che siano a beneficio dell'esonero fiscale, che perseguono segnatamente l'aiuto di persone bisognose, bambini e persone con handicap.

## Art. 3 Patrimonio iniziale

Il capitale iniziale della Fondazione ammonta a CHF 50'000.-- (cinquantamila franchi svizzeri) provenienti dal capitale proprio del fondatore. Detto capitale potrà essere aumentato mediante ulteriori contributi pubblici e privati o in altro lecito modo.

## Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione, composto da uno a sette membri;
- b) l'Ufficio di revisione, composto da una persona fisica o giuridica.

## **Art. 5 Il Consiglio di Fondazione**

La direzione e l'amministrazione della Fondazione spettano al Consiglio di Fondazione, composto da 1 a 7 membri, il quale opererà seguendo i criteri della più stretta legalità.

Il Consiglio di fondazione designa al suo interno le persone autorizzate a firmare per conto della Fondazione e stabilisce il loro diritto di firma.

I membri del Consiglio di Fondazione rimangono in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Essi nominano nel proprio seno un presidente; possono designare, fuori del loro seno, un segretario con diritto di voto consultivo. In caso di vacanza di uno o più membri, il Consiglio provvederà a completarsi autonomamente.

Almeno un membro della Famiglia Bignasca dovrà sempre essere rappresentato nel Consiglio di Fondazione.

La designazione degli altri membri del Consiglio di fondazione avverrà per cooptazione. Nel caso in cui dovesse risultare impossibile la nomina dei membri del Consiglio di fondazione per cooptazione, gli stessi verranno designati dall'Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne faccia le veci, ogni volta che ciò sia richiesto dalla trattazione degli affari, ma almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei conti.

Se nessun membro del Consiglio richiede la riunione del medesimo, le decisioni possono essere prese anche mediante la circolazione e la sottoscrizione degli atti.

Ogni suo membro ha la facoltà di chiedere la riunione del Consiglio, in qualsiasi momento, giustificandone le ragioni al Presidente.

Il Consiglio delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, In caso di parità di voti, quello del Presidente conta per due.

Un membro del Consiglio deceduto, dimissionario o impossibilitato per qualsiasi ragione ad esercitare le proprie funzioni, deve essere sostituito il più presto possibile ed il nuovo eletto rimarrà in carica per il resto del mandato del predecessore.

Delle discussioni e decisioni del Consiglio deve essere steso un processo-verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

I membri del Consiglio di Fondazione non hanno diritto ad alcun onorario, salvo il rimborso delle spese vive.

## **Art. 6 Conto di esercizio**

I conti di esercizio devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2014 (trentuno dicembre duemilaquattordici) ed inviati, con un rapporto dell'Ufficio di revisione, all'Autorità cantonale per la relativa ratifica.

## **Art. 7 Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione è designato dal Consiglio di fondazione.

Esso rimane in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile.

L'Ufficio di revisione deve esaminare annualmente la contabilità della Fondazione e rassegnare il suo rapporto al Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio della Fondazione deve sottoporre annualmente il suo rapporto col rapporto dell'Ufficio di revisione alle Autorità di sorveglianza sulle Fondazioni previste dalla legge (CCS, art. 84), per la relativa ratifica.

## **Art. 8 Modifica dello statuto della fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b del Codice Civile.

## **Art. 9 Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione o nell'eventualità in cui la stessa non potesse proseguire ulteriormente il proprio scopo, o nel caso in cui il Consiglio di fondazione lo ritenesse opportuno, l'intero patrimonio della Fondazione e l'utile di liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente scopo analogo che sia a beneficio dell'esonero fiscale, il quale dovrà impiegarlo per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 2 che precede.

## **Art. 10 Disposizioni finali**

In quanto gli statuti non dispongano altrimenti, sono applicabili le norme di cui agli art. 80 e segg. CCS.

Questi statuti sono stati approvati dal fondatore, in occasione della costituzione della Fondazione il 7 marzo 2014 a Lugano.

